

MOZIONE n. 1467

Il Consiglio regionale

visto che:

- l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 51 delinea l'individuazione delle figure professionali da formare ed i relativi profili recita: "Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341."
- il DM n. 69 del 17 gennaio 1997 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario" all'articolo 1 definisce l'assistente sanitario come "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute";
- l'art 2 del DM 69/97 suddetto specifica che "L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero";
- l'articolo 3 sempre del summenzionato DM recita che "L'assistente sanitario:
 - a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
 - b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
 - c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
 - d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
 - e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
 - f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
 - g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
 - h) relazione e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
 - i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

- l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
- m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
- n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
- o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
- q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
- r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.";
- all'articolo 5 del DM 69/97 afferma che: "L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale."

rilevato che:

- la tipicità della professione di assistente sanitario non trova riscontro negli altri profili sanitari;
- che gli assistenti sanitari sono figure professionali riconosciute in tutti i Paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada, in America latina ed in Australia;
- è una professione flessibile ed adattabile ai numerosi servizi e non solo nel Dipartimento di Prevenzione, ma anche medicina del lavoro e attività in libera professione;
- in Piemonte non è stato avviato alcun corso di Laurea triennale in Assistente Sanitario nonostante siano trascorsi 21 anni dall'emanazione del profilo e questa si ritiene una lacuna che deve essere immediatamente sanata proprio per la peculiarità stessa della figura professionale, fondamentale nei numerosi ambiti di prevenzione e promozione della salute all'interno degli ospedali e sul territorio;
- nella definizione della rete sanitaria per gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui alla DGR n. 23-4739 del 6 marzo 2017, questa figura professionale non risulta inclusa, mentre è presente nella Deliberazione di Consiglio n. 306-29185 del 10/07/2018 "Piano nazionale cronicità. Recepimento accordo Stato-Regioni 15.9.2016 e approvazione delle linee di indirizzo regionali per le annualità 2018-2019";

considerato che

- gli assistenti sanitari oggi in Italia ammontano a 6.164 e che con 369 posti in più si verrebbe a coprire anche il turnover;
- gli studenti piemontesi, propensi ad intraprendere questa professione che ancora presenta sbocchi lavorativi ampi e molte richieste sul mercato del lavoro (sia pubblico che privato), devono affrontare molte difficoltà soprattutto di origine economica in quanto costretti, per poter conseguire la laurea, a recarsi presso le Università delle città di Milano o Genova o in città ancora più lontane;
- questa figura professionale presenta un percorso formativo specifico per la prevenzione e la promozione della salute sia in ospedale che nel territorio e viene anche ritenuta figura elettiva inerente alle vaccinazioni specie per quanto attiene alla metodologia comunicativa (vedi Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale);

detti professionisti potrebbero essere molto ben utilizzati patendo per esempio dalle Case della Salute e dai corretti comportamenti e stili di vita

impegna l'Assessore e la Giunta regionale

- a censire i fabbisogni di assistenti sanitari per ciascuna Azienda sanitaria regionale, per poter bandire con urgenza i concorsi;
- a promuovere, d'intesa con le Università di Torino e del Piemonte Orientale, l'istituzione con celerità di un corso di laurea triennale di Assistente sanitario sul territorio piemontese in grado di recepire le necessità professionali regionali;
- a valorizzare la suddetta professione, qualificata prioritariamente nell'ambito delle prevenzione, ma spendibile in ambiti importanti sanitari in cui sia richiesta grande capacità di comunicazione, quale per esempio le Case della salute, i Servizi vaccinali, la Medicina del lavoro, i Dipartimenti di prevenzione, la Tutela materno infantile.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 22 gennaio 2019*